

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4466

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIAPUSCI, ANGHINONI, CALZAVARA, CÈ, CHINCARINI, FONTAN,
GAMBATO, RODEGHIERO, SANTANDREA, STEFANI, VASCON**

Regolamentazione dei compensi degli amministratori locali

Presentata il 20 gennaio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per eliminare sperequazioni di trattamento in materia di retribuzione tra lavoratore autonomo e lavoratore dipendente, per un migliore utilizzo del pubblico denaro e per sollecitare ad accettare elezioni ed incarichi nelle amministrazioni locali con senso di responsabilità, si è avvertita la necessità di presentare una proposta di legge che regolamenti i compensi spettanti agli amministratori locali e che annulli sperequazioni di trattamento verso chi è dipendente nel settore pubblico o privato e chi è lavoratore autonomo. Ad esempio, sino ad ora il lavoratore dipendente che viene eletto in un ente locale beneficia della possibilità di ricevere il medesimo compenso a fronte di un minor numero di ore di lavoro prestato, ed il datore di lavoro chiede alle amministrazioni locali un indennizzo per le ore di lavoro non prestate dal dipendente per i propri incarichi nelle stesse.

Conseguentemente, per salvaguardare il diritto del cittadino a potersi assentare dal lavoro per potere partecipare alle attività connesse al proprio incarico di amministratore locale, si propone di introdurre norme che:

obbligino il dipendente con cariche amministrative a comunicare per iscritto al proprio datore di lavoro, all'inizio del proprio mandato di amministratore, se egli intenda recuperare le ore di lavoro non svolte o non essere retribuito;

autorizzino la retribuzione del dipendente da parte del datore di lavoro solamente dopo che vi è stato il recupero delle ore di lavoro non svolte;

inibiscano agli enti pubblici o privati ed ai datori di lavoro di richiedere risarcimenti alle amministrazioni locali per il lavoro non svolto dal dipendente con incarichi nelle stesse.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

1. Agli amministratori locali, ad esclusione di quelli soggetti ad indennità di carica, è corrisposta un indennità di presenza.

2. È fatto obbligo ai datori di lavoro, pubblici e privati, di concedere al dipendente con carica di amministratore locale la facoltà di astensione dal lavoro per l'esercizio dell'attività connessa al suo mandato, previa richiesta motivata dello stesso dipendente.

ART. 2

1. Le assenze dal posto di lavoro del dipendente ai sensi dell'articolo 1 non costituiscono base imponibile ai fini contributivi per il datore di lavoro.

2. Il dipendente con cariche presso le amministrazioni locali ha la facoltà di recuperare le ore di assenza dal lavoro nell'arco dell'anno in cui le assenze si sono verificate. Tali ore di lavoro sono regolarmente retribuite solo dopo il verificarsi del recupero ed in tal caso costituiscono base imponibile ai fini contributivi.

3. Gli enti pubblici o privati ed i datori di lavoro non possono richiedere alcun emolumento a titolo di risarcimento alle amministrazioni locali.

4. Il dipendente con cariche presso le amministrazioni locali deve comunicare al datore di lavoro, all'inizio del proprio mandato, se intende recuperare le ore di lavoro non svolte o non essere retribuito.